RG n. 1316/2012

n. 1316/2012 R.G.

Repert. n. 2628/2021 del 31/12/2021

Registrato il: 16/08/2022 n.8844/2022 importo 200,00



## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:

dott.

Edoardo

MONTI

Presidente

dott.

Domenico PAPARO

Consigliere

dott.

Leonardo SCIONTI

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

## -SENTENZA-

nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 25.06.2012 al n. 1316 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2012 avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 397/2012 del 04.05.2012

promossa da

presso e nello studio dell'.

, elettivamente domiciliati in Firenze, via che li rappresenta e difende

come da mandato allegato

- appellanti -

contro

BANCA CRF – CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Firenze, via Benedetto Varchi n. 14, presso e nello studio dell'Avv. Riccardo Bencini che, unitamente all'Avv. Umberto Morena del foro di Roma, la rappresentano e difendono come da mandato allegato

- appellata -

avente ad oggetto: intermediazione mobiliare.





Repert. n. 2628/2021 del 31/12/2021

Registrato il: 16/08/2022 n.8844/2022 importo 200,00 La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per gli appellanti: "... Vogua

l'III. ma Corte di Appello adita in riforma dell'impugnata Sentenza: 1) Accertare e dichiarare, ai sensi degli articoli 1418, 1429, 1439, 1394, 1395, 1325 e il 1346 del codice civile, articoli 21 e 23 del decreto legislativo 58/98 nonché degli articoli 26, 27, 28, 29, 61 e 62 del Regolamento Consob n. 11522/1998, nonché negli articoli 11 e 12 della legge libera CICR delle 4/3/2003, la nullità, l'annullabilità, l'invalidità e l'inopponibilità agli attori delle operazioni di cui è causa. 2) Conseguentemente e per l'effetto condannare la Banca alla restituzione in favore degli attori di quanto da essa indebitamente percepito a seguito dei fatti esposti nel presente atto e comunque nello specifico: Euro 16.000,14 dichiarando dovute tutte le cedole percepite, oltre all'importo delle cedole che sino ad oggi sarebbero maturate e comunque, oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche sensi dell'articolo 1224 codice civile in misura pari all'indice Istat o in misura pari al rendimento di BOT e CCT dal giorno dell'acquisto al saldo, o di quella somma che dovesse risultare dovuta a seguito della vendita di titoli costituita dalla differenza tra la somma impiegata per l'acquisto del titolo e la somma realizzata con la vendita o l'attribuzione dei titoli sostitutivi, oltre rivalutazione e interessi e, comunque, con condanna a quella somma ritenuta dovuta a seguito di valutazione equitativa. B) In ogni caso riconoscere e dichiarare l'annullamento del contratto quadro o del contratto di negoziazione sensi di articoli 1427 codice civile e seguenti, condannando pertanto la Banca convenuta alla restituzione integrale della somma di Euro 16.000,14 oltre interessi e rivalutazione monetaria, dichiarando dovute le cedole percepite. C) In via subordinata ove ritenute valide e opponibili agli attori le negoziazioni per cui è causa, comunque in corso di causa nei limiti della ritenuta loro validità ed opponibilità alla parte attrice: 1) Accertare e dichiarare, anche ex art. 1218, 1710, 1711, 1712, 1856 codice civile, nonché 1175, 1176 secondo comma e 1375 c.c., articoli 21 e 23 del D. Lgs. 58/98, degli articoli 26, 27, 28, 29, 61 e 62 Regolamento Consob n. 1152/1998, nonché ex articolo 11 e 12 Delibera CICR del 4/3/2003, la responsabilità, nonché il grave inadempimento della Banca in relazione alle negoziazioni per cui è causa, 2) Conseguentemente e,



Repert. n. 2628/2021 del 31/12/2021

Registrato il: 16/08/2022 n.8844/2022 importo 200,00 comunque disporre, anche ex. art. 1453 la risoluzione del contratto quadro e/o dell'operazione e per l'effetto, 3) condannare la Banca alla restituzione, in favore degli attori della somma di euro 16.000,14 oltre interessi e rivalutazione, dichiarando dovute le cedole percepite. D) In ogni caso accertare e dichiarare che il comportamento della Banca ha integrato un illecito civile e per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni nella misura pari ad Euro 16.000,14 oltre interessi rivalutazione, ovvero la misura ritenuta dovuta a seguito di valutazione equitativa dichiarando dovute le cedole percepite; E) In via subordinata e salvo gravame: 1) Accertare e dichiarare gli illeciti e le responsabilità tutte, contrattuali, precontrattuali ed extracontrattuali, anche ex artt. 1337, 1338, 2043, 2049, 1218, 1228, 1710, 1711, 1712, 1856 codice civile nonché 1175, 1176 secondo comma, 1735 codice civile, art. 21 e 23 del D. Lgs. 58/98, degli articoli 26, 27, 28, 29, 61 e 62 Regolamento Consob n. 11522/1998, nonché ex art. 11 e 12 della Delibera CICR del 4/3/2003 e 185 codice penale ascrivibili alla Banca, per le violazioni ed fatti tutti esposti nel presente atto. 2) Conseguentemente e comunque, condannare la Banca e risarcire agli attori i danni patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex art. 2, 41 e 47 Cost., 2059 c.c., nella misura di Euro 16.000,14 o da determinarsi equitativamente anche ex. art. 2056 e 1226 c.c., siccome derivanti dagli illeciti tutti identificati nel presente atto, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno dal di del dovuto al saldo dichiarato dovute le cedole percepite..."; per la Banca appellata: "... Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per le motivazioni indicate in atti e con ogni miglior formula, disattese tutte le avverse eccezioni, argomentazioni, richieste, domande ed istanze: in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; — nel merito: respingere il gravame formulato dagli appellanti in quanto inammissibile ed Signori infondato, in fatto ed in diritto, con piena conferma della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 397/12. — in via subordinata e riconvenzionale: nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, condannare parte appellante alla restituzione

alla BANCA dei titoli dedotti in lite, delle cedole tutte percepite, pari ad euro 595, e



Repert. n. 2628/2021 del 31/12/2021

Registrato il: 16/08/2022 n.8844/2022 importo 200,00 dei rimborsi percepiti e percipiendi, nonché di ogni altra eventuale utilità tratta dalla

vendita o dalla disposizione degli stessi titoli; nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda volta ad ottenere la condanna della BANCA al risarcimento del danno, determinare il danno risarcibile, tenendo conto: (i) dell'attuale valore dei titoli oggetto di causa; (ii) delle cedole tutte percepite, pari ad euro 595, nonché dei rimborsi ottenuti dalla ristrutturazione del debito dell'emittente; (iii) del risparmio fiscale conseguito alla minusvalenza ex art. 6, comma 5, d. lgs. n. 461/97, nella misura del 12,5%; (iv) dei rimborsi in qualsiasi forma percepiti o percipiendi; (v) della condotta colposa di parte appellante nella causazione del danno ex art. 1227 cod. civ.; (vi) della disposizione di cui all'art. 1225 cod. civ. in caso di esclusione del dolo. Con espressa riserva di adempimento della BANCA ai propri obblighi restitutori soltanto dopo l'adempimento di parte appellante a quanto richiesto in via riconvenzionale. Con vittoria delle spese di lite...".

## - FATTO E DIRITTO -

I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, citavano in giudizio BANCA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

s.p.a. (d'ora in poi, soltanto "CRF") per sentire accogliere le conclusioni di cui anche al presente appello.

I.1. Deducevano gli attori che: in data 13.06.2007, su consiglio dei funzionari della CRF avevano effettuato acquisto di obbligazioni denominate Lehman Brothers Holdings (d'ora in poi, soltanto "LBH") 4% per un importo di € 17.000,00=. L'emittente era la società LBH plc, la tipologia dello strumento era indicata in obbligazioni corporate ordinar, il mercato di quotazione era quello lussemburghese, l'indicatore del rischio era definito dalla banca come basso; invece, la banca aveva omesso di fornire indicazioni essenziali a lei imposte quali ad esempio la circostanza che LBH non era un istituto di credito regolamentato dalla vigilanza della banca centrale, bensì una società finanziaria costituita nel piccolo stato di Delaware (U.S.A.) che svolgeva attività di *Investment Bank*, vale a dire attività di intermediazione mobiliare ad elevatissimo rischio, come peraltro poi confermato dal fallimento della stessa nel



Repert. n. 2628/2021 del 31/12/2021

Registrato il: 16/08/2022 n.8844/2022 importo 200,00 dei contratti stipulati e il risarcimento del danno per le violazioni ed omissioni della banca intermediaria. Si costituiva la CRF convenuta la quale contestava la domanda in riferimento alle singole forme di sua responsabilità pretese da parte attrice e chiedeva in via riconvenzionale subordinata, comunque, la restituzione dei titoli, delle cedole e di tutte le altre utilità riconosciute agli attori. La causa era istruita esclusivamente con produzioni documentali e quindi era trattenuta in decisione. Con la sentenza qui gravata il Tribunale rigettava la domanda e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta.

I.2. Appellavano la sentenza gli originari attori i quali, nel merito, lamentavano errori, incongruenze e complessiva illogicità di motivazione del provvedimento e ne chiedevano la riforma con le conclusioni di cui in epigrafe. Si costituiva anche in questo grado la CRF appellata la quale eccepiva, ex art. 342 c.p.c., in rito l'inammissibilità del gravame e nel merito comunque l'infondatezza. Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.

II. L'eccezione di inammissibilità dell'appello. È infondata. L'appellante, come richiede l'art. 342 c.p.c., ha specificamente riportato le parti della sentenza di primo grado di cui chiede la riforma e ha ampiamente argomentato sul punto, sì che risulta sufficientemente apprezzabile la specificità delle censure articolate (sui requisiti di valida impugnazione, fra le altre, cfr. Cassazione Civile, Sezione II, 15.06.2016, n. 12280; id., Sezione VI-1, ordinanza 22.09.2015, n. 18704).

III. Il merito. L'appello principale è infondato con conseguente assorbimento del gravame incidentale condizionato dell'Istituto appellato. Vale trattare singolarmente le domande proposte, ma già oggetto di pronuncia in primo grado, sulla quale gli odierni appellanti richiedevano mera revisio prioris instantiae da parte di questa Corte, riproponendo quali motivi di gravame i medesimi motivi posti a fondamento della originaria, complessiva e composita, domanda di primo grado e lamentando il



Repert. n. 2628/2021 del 31/12/2021

mancato recepimento di essi, oltre un errore del primo giudice sulla data di un documento, valutato dai medesimi appellanti quale errore idoneo a "...modificare in radice le conclusioni del Tribunale..." (così appello, pag. 8), errore sul quale si chiarirà oltre.

III.1. Premessa. Alcuni dati, quali emergono dagli atti prodotti. Gli odierni appellanti in data 16.08.2006 stipulavano con CRF contratto quadro "per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari" nel quale davano atto di avere ricevuto il "Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari" e dichiaravano di non ritenere di fornire informazioni sulle esperienze in materia di investimenti, situazione finanziaria, obiettivi e propensione al rischio. In verità, in pari data la sola Vucic (ma in verità per stessa ammissione degli appellanti le caratteristiche valgono, altresì, per il cointestatario Gennuso: appello, pag. 9), sottoscriveva il proprio "Profilo Finanziario" caratterizzato da "propensione al rischio: media"; "situazione finanziaria prospettica: crescita"; "esperienza finanziaria: sufficiente"; "obiettivi di investimento: crescita con rischi medio bassi; in sintesi, emergeva un profilo "moderato" con grado limite di rischio pari a "35" (tale intervista finanziaria, indubitabilmente datata 16.08.2006, al pari del contratto quadro, era effettivamente indicata dal Tribunale come intervista successiva, datata 16.08.2008). In tale contesto, gli appellanti procedevano all'acquisto di titoli di emittente finanziario americano ("Goldman Sachs") per complessivi € 32.000,00= e successivamente in data 13.06.2007 procedevano all'acquisto di obbligazioni LBH plc per nominali € 17.000,00= con indicazioni delle informazioni sullo strumento finanziario oggetto dell'operazione indicante grado di rischio pari a 22,51 e Indicatore Sintetico di Rischio "Basso". In data 07.05.2008 gli odierni appellanti estinguevano il conto corrente con CRF, interrompendo ogni rapporto e chiedendo il trasferimento del portafoglio presso altro Istituto di Credito. In data 15.09.2008 si verificava il default di LBH, fatto notorio e noto come la più grave bancarotta degli Stati Uniti.

III.2. La domanda di pronuncia di nullità / annullamento del contratto. Gli appellanti riproducevano dette conclusioni, già contenute in primo grado, con



Repert. n. 2628/2021 del 31/12/2021

Registrato il: 16/08/2022 n.8844/2022 importo 200,00 riferimento per la nullità alla violazione di norme imperative e per l'annullamento alla sussistenza dei presupposti di un errore essenziale. In verità, non si soffermavano, nel corpo dell'atto di gravame, a confutare né evidenziare eventuali errori sul punto della sentenza gravata. Merita, comunque, sottolineare come ormai costante giurisprudenza di legittimità abbia recepito il principio per cui in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cosiddetto "contratto quadro"), mentre è fonte di responsabilità contrattuale, ed, eventualmente, può condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro". Va in ogni caso escluso, in assenza di una esplicita previsione normativa, che la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso (Cassazione, Sezioni Unite Civili, 19.12.2007 n. 26725, già citata nel primo provvedimento; successivamente, fra le altre, anche id., Sezione I, 10.04.2014 n. 8462).

III.3. La domanda di risoluzione e di risarcimento del danno. Anche detta domanda è infondata. Gli appellanti, dopo aver evidenziato l'errore di data della c.d. "intervista finanziaria" indicato nella prima sentenza, lamentavano anche in questa sede le medesime violazioni già poste a fondamento della domanda di primo grado e respinte dal primo giudicante, riassumibili nell'inadeguatezza dell'operazione, e quindi dell'ordine, rispetto al profilo di rischio; nel sussistente conflitto di interessi e, infine, nella prevedibilità del default al momento della sottoscrizione. Anche detta domanda è infondata. Quanto alla inadeguatezza e al profilo di rischio, è da specificare che il profilo emerso dall'intervista finanziaria – risalente effettivamente a data coeva all'investimento de quo e non a data successiva, come indicato in sentenza – non è



Repert. n. 2628/2021 del 31/12/2021 tuttavia in grado di scalfire la ricostruzione svolta dal Tribunale. Tutt altro: gli Registrato il: 16/08/2022 n.8844/2022 importo 200,00 appellanti acquistarono titoli con basso profilo di rischio e grado inferiore a quello risultante dall'intervista effettuata; sottoscrissero il documento generale rischi di investimento e dichiararono, sottoscrivendo, di avere ricevuto le informazioni sulle caratteristiche del titolo e sulla classe di rischio, peraltro anche specificamente ed esplicitamente indicate nell'ordine (Emittente; Tipologia dello strumento; Mercato di Quotazione; Mercato di negoziazione; Grado di rischio; indicatore sintetico di rischio), dalle quali si evince un grado di rischio certamente inferiore a quello risultante dall'intervista finanziaria, il tutto come sopra già specificato in premessa. Quanto al denunciato conflitto di interessi, se da un lato i titoli furono acquistati da CRF presso altro intermediario d'altro lato non risultano specificamente provati in causa né i pretesi legami finanziari tra Intesa S. Paolo – Gruppo nel cui ambito operava CRF – né comunque la ricaduta concreta e specifica nel contratto di investimento di cui è lite. Quanto, infine, alla prevedibilità del default, si potrebbe addirittura sostenere che il carattere improvviso, inatteso e immediato del fallimento di LBH risulta addirittura fatto notorio, ma in ogni caso è prova in atti del fatto che LBH, ancora in data 10.09.2007 era considerata società con buona capacità di adempiere le obbligazioni (Moody's - A2) mentre solo in data 15.09.2008, vale a dire lo stesso giorno del default, fu declassata a società con debole capacità (Moody's - B3).

IV. Le spese. Seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della banca appellata come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione di valore corrispondente al valore dell'oggetto di lite (€ 17.000,00=), con parametro prossimo al minimo e al netto della fase istruttoria, non svoltasi in questa sede.

## - PER QUESTI MOTIVI -



Sentenza n. 2497/2021 pubbl. il 31/12/2021

RG n. 1316/2012

Repert. n. 2628/2021 del 31/12/2021

Registrato il: 16/08/2022 n.8844/2022 importo 200,00 1) respinge l'appello principale, così assorbito il gravame incidentale condizionato;

- 2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento dei compensi di causa che sono liquidate, in favore della Banca appellata, in complessivi € 2.000,00=, oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva.
- 3) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.

Firenze, 01.12.2020

IL CONSIGLIERE Est. Leonardo Scionti IL PRESIDENTE Edoardo Monti

